

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1083/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2013

che stabilisce norme relative alla procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie e di adozione di misure di salvaguardia generale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 12, l'articolo 19, paragrafo 14, e l'articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Per garantire la trasparenza e la prevedibilità della revoca temporanea delle preferenze e dell'adozione di misure di salvaguardia generale, alla Commissione è stato conferito dal Parlamento europeo e dal Consiglio il potere di adottare un atto delegato per stabilire norme, in particolare per quanto riguarda i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e il riesame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA PROCEDURA DI REVOCA
TEMPORANEA DELLE PREFERENZE TARIFFARIE

Articolo 1

Esame delle informazioni

1. La Commissione ricerca tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese fra l'altro le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.

⁽¹⁾ GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

2. La Commissione concede un periodo di tempo ragionevole entro il quale i terzi possono comunicare le loro osservazioni per iscritto, inviando alla Commissione le informazioni pertinenti. Tale periodo è specificato nell'avviso che annuncia l'apertura della procedura di revoca temporanea. La Commissione tiene conto delle osservazioni presentate dai terzi di cui sopra se sono suffragate da elementi di prova sufficienti.

3. La Commissione non tiene conto di tali informazioni qualora constati che il paese beneficiario interessato, o qualsiasi terzo di cui al paragrafo 2, le abbia fornito informazioni false o ingannevoli.

Articolo 2

Apertura del fascicolo

1. Nel caso in cui la Commissione abbia avviato la procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie, essa apre un fascicolo contenente i documenti pertinenti per formulare le conclusioni, comprendenti le informazioni fornite dal paese beneficiario dell'SPG, dal paese beneficiario dell'SPG + o dal paese beneficiario dell'EBA (il «paese beneficiario»), le informazioni comunicate dai terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e qualsiasi informazione pertinente pervenuta alla Commissione.

2. Il paese beneficiario e i terzi che hanno comunicato informazioni suffragate da elementi di prova sufficienti, a termini dell'articolo 1, paragrafo 2, hanno il diritto di consultare il fascicolo, previa richiesta scritta. Essi possono prendere visione di tutte le informazioni ivi contenute, salvo i documenti interni preparati dalle istituzioni dell'Unione o dalle autorità degli Stati membri, tenendo in debito conto gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 978/2012 (regolamento SPG).

3. Il contenuto di un fascicolo è conforme alle disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 38 del regolamento SPG.

